

A.A. 2011-2012

ISCRIZIONE A CORSI SINGOLI (art. 27 RDA)

SCADENZE

1. STUDENTI dell'ATENEO (RDA, art. 27, comma 1)

All'atto dell'iscrizione ad un qualunque anno del proprio corso di studio, lo studente può chiedere di seguire uno o più insegnamenti extra-curricolari corrispondenti a non più di 18 crediti, scelti tra gli insegnamenti attivati nell'ateneo in quell'anno, ad eccezione di quelli dei corsi di studio a numero programmato a livello nazionale, sostenere i relativi esami o valutazioni finali di profitto ed averne regolare attestazione. Tali attività extra-curricolari e i relativi crediti acquisiti non sono in ogni caso riconosciuti ai fini del conseguimento del titolo relativo al corso di studio al quale lo studente è iscritto. Di esse viene, comunque, fatta menzione nella certificazione della carriera scolastica dello studente. Il mancato superamento degli esami di insegnamenti extra-curricolari non è ostativo per il conseguimento del titolo di studio.

cosa	come	dove	quando	pagando
iscrizione a non più di 18 CFU/anno di insegnamenti extra-curricolari	presentando un modulo scaricabile dal sito di ateneo	presso la segreteria studenti del proprio corso di studio	negli stessi termini fissati per l'iscrizione all'anno di corso	niente

2. NON ISCRITTI A CORSI DI STUDIO UNIVERSITARI (RDA, art. 27, comma 2)

L'iscrizione a non più di 5 corsi singoli per anno, corrispondenti a non più di 40 crediti, è consentita a tutti coloro che, per motivi di aggiornamento culturale e professionale, intendano seguire degli insegnamenti universitari, sostenere i relativi esami o valutazioni finali di profitto ed averne regolare attestazione, purché non siano contemporaneamente iscritti ad un corso di studio universitario. Per l'iscrizione a corsi singoli non è richiesto il possesso di particolari requisiti. L'ammontare del contributo richiesto per l'ammissione ai corsi è fissato annualmente in funzione della tipologia dei corsi e del numero di crediti. In nessun caso è consentita l'iscrizione a corsi singoli per seguire insegnamenti dei corsi di studio a numero programmato a livello nazionale.

cosa	come	dove	quando	pagando
iscrizione a non più di 40 CFU/anno	presentando un modulo scaricabile dal sito di ateneo	presso l'Ufficio Immatricolazione	dal 1 agosto al 10 ottobre 2011	un contributo* variabile da 10 a 30 € per ogni CFU
			dall'11 al 31 ottobre 2011	contributo + mora di 50 €
			dal 1° novembre al 5 dicembre 2011	contributo + mora di 80 €

(*) L'entità del contributo dipende dall'ICE (Indicatore della Condizione Economica) che viene calcolato sulla base dell'autocertificazione reddituale da presentare contestualmente alla domanda di iscrizione.

3. LAUREATI TRA IL 1° DICEMBRE 2011 E IL 30 MARZO 2012 (RDA, art. 21, comma 7)

Il termine per l'iscrizione al primo anno dei corsi di laurea magistrale di durata biennale è fissato al 30 novembre, in modo da consentire agli iscritti una proficua partecipazione ai corsi. Lo studente che consegue la laurea dopo tale termine può chiedere l'iscrizione a corsi singoli di quel corso di studio con le modalità di cui al comma 2 dell'art. 27, purché in data antecedente l'inizio dei singoli corsi. Nell'anno accademico seguente può chiedere l'iscrizione al corso di studio ed il riconoscimento dei crediti conseguiti o l'iscrizione con abbreviazione di corso, qualora i crediti conseguiti siano in numero sufficiente per l'iscrizione al secondo anno di corso.

cosa	come	dove	quando	pagando
iscrizione a non più di 40 CFU di insegnamenti del 2° periodo di un corso di laurea magistrale	presentando un modulo scaricabile dal sito di ateneo	presso l'Ufficio Immatricolazione	dalla data di conseguimento della laurea fino all'inizio dei corsi (o al 30 marzo)	un contributo* variabile da 10 a 30 € per ogni CFU

(*) L'entità del contributo dipende dall'ICE (Indicatore della Condizione Economica) che viene calcolato sulla base dell'autocertificazione reddituale da presentare contestualmente alla domanda di iscrizione.

4. LAUREATI PRESSO L'ATENEO (delibera S.A. n. 99 del 24.1.2011)

Gli studenti che nel corso della loro carriera si iscrivano a insegnamenti extra-curricolari, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del regolamento didattico di Ateneo, e ne acquisiscano, ove prevista, regolare attestazione di frequenza, possono sostenere i relativi esami fino al momento del conseguimento del titolo di studio. Qualora, dopo il conseguimento del titolo, intendano completare, ove necessario, la frequenza di tali insegnamenti e sostenere i relativi esami, debbono presentare domanda di ammissione ai sensi dell'art. 27, comma 2, e versare il contributo previsto entro il 10 novembre per gli insegnamenti del primo periodo ed entro il 10 aprile per quelli del secondo periodo. In ogni caso, non è consentito superare il limite di iscrizione a 5 corsi singoli per anno, corrispondenti a non più di 40 crediti, fissato dal sopracitato art. 27, comma 2.

cosa	come	dove	quando	pagando
iscrizione** ad insegnamenti extra-curricolari di cui non si sono superati gli esami prima della laurea	presentando un modulo scaricabile dal sito di ateneo	presso l'Ufficio Immatricolazione	fino al 10 novembre 2011 per gli insegnamenti del 1° periodo	un contributo* variabile da 10 a 30 € per ogni CFU
			fino al 10 aprile 2012 per gli insegnamenti del 2° periodo	

(*) L'entità del contributo dipende dall'ICE (Indicatore della Condizione Economica) che viene calcolato sulla base dell'autocertificazione reddituale da presentare contestualmente alla domanda di iscrizione.

(**) L'eventuale iscrizione ad altri corsi singoli con le modalità e nei termini di cui al punto 2 è consentita purché complessivamente non sia superato il limite dei 40 CFU per anno.